

R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Sostanze e preparati volatili contenenti tali sostanze che provocano evidente depressione delle funzioni del sistema nervoso centrale a seguito di inalazione e che non sono ancora classificate in termini di tossicità acuta per inalazione (R 20, R 23, R 26, R 40/20, R 39/23 o R 39/26).

Possono essere utilizzati i seguenti dati:

- a) Dati ottenuti con la sperimentazione animale che mostrino chiari segni di depressione del sistema nervoso centrale, tra cui effetti narcotici, letargia, mancanza di coordinazione (inclusa la perdita del riflesso di radrizzamento) e atassia:
- a concentrazioni o con tempi di esposizione inferiori o pari a 20 mg/l/4 ore, oppure
 - laddove il rapporto tra la concentrazione alla quale si produce l'effetto entro 4 ore e la concentrazione di vapore saturo (CVS) a 20 °C sia inferiore a 1/10.
- b) Osservazioni pratiche sull'uomo (ad esempio narcosi, sopore, caduta della vigilanza, perdita dei riflessi, mancanza di coordinazione, vertigini) debitamente documentate, a condizioni di esposizione equivalenti agli effetti summenzionati riferiti alla sperimentazione animale.

Cfr. anche i punti 1.6 e 1.7.

Per ulteriori frasi di rischio cfr. il punto 2.2.6.

- 4.1.2. Il fabbricante, distributore o importatore che disponga di informazioni secondo cui una sostanza dovrebbe essere classificata ed etichettata in conformità dei criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3, potrà etichettarla a titolo provvisorio conformemente ai suddetti criteri, in base ad una valutazione dei riscontri evidenti ad opera di una persona competente.
- 4.1.3. Il fabbricante, distributore o importatore dovrà presentare il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato un documento che contenga tutte le informazioni sull'argomento. Questo documento deve contenere una bibliografia con tutti i necessari riferimenti e può includere eventuali dati non pubblicati.
- 4.1.4. Inoltre, il fabbricante, distributore o importatore in possesso di nuovi dati relativi alla classificazione e all'etichettatura di una sostanza in conformità dei criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 è tenuto a presentarli il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato.

5.2.2. Ambiente non acquatico

- 5.2.2.1. Le sostanze saranno classificate come pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo "N" e l'opportuna indicazione di pericolo; ad esse saranno attribuite le frasi di rischio in conformità dei seguenti criteri:

R 54: Tossico per la flora

R 55: Tossico per la fauna

R 56: Tossico per gli organismi del terreno

R 57: Tossico per le api

R 58: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

Sostanze che in base alle prove disponibili circa le loro proprietà, la persistenza, il potenziale di accumulo, nonché il destino e il comportamento ambientali presunti o osservati, possono presentare un pericolo immediato, a lungo termine e/o ritardato per la struttura e/o il funzionamento degli ecosistemi naturali, esclusi quelli descritti al punto 5.2.1. I criteri dettagliati saranno elaborati in seguito.

- 5.2.2.2. Le sostanze saranno classificate come pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo "N" e l'opportuna indicazione di pericolo; ad esse saranno attribuite le frasi di rischio in conformità dei seguenti criteri:

R 59: Pericoloso per lo strato di ozono

Sostanze che in base a prove disponibili circa le loro proprietà e il destino e comportamento ambientali presunti o osservati, possono presentare un pericolo per la struttura e/o il funzionamento dello strato di ozono della stratosfera, comprese le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1) e successive modifiche.